



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0065/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0094/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

nell'udienza fissata il 20 novembre 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0094/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Real Acerrana 1926 in data 09.11.2024 avverso le sanzioni: - squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Salvatore Pelliccia; - ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società reclamante, inflitte in relazione alla gara ASD Real Acerrana 1923/Nocerina Calcio 1910 del 03.11.2024;

udito il Presidente Angelo Guastafierro per la reclamante;

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, dispone come segue:

- riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara;
- conferma la sanzione dell'ammenda, annullando la diffida.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

IL RELATORE

Andrea Galli

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce